

Rivalta di Torino, 21 novembre 2017

Alla c.a.

Egr. Sig. Presidente
del Consiglio Comunale

p.c. Sig. Sindaco

Comune di Rivalta di Torino

INTERROGAZIONE

ai sensi dell'articolo 19, comma 3, dello Statuto e
degli articoli 58 e 59 del Regolamento sul funzionamento
degli organi collegiali del Comune

a risposta orale

**OGGETTO: rispetto delle prescrizioni relative alla collocazione degli apparecchi per il gioco lecito.
L.R. n. 9 del 2 maggio 2016 e L.R. n. 16 del 29 luglio 2016.**

Ricordato che:

- la Legge della Regione Piemonte n. 9 approvata il 2 maggio 2016, ed emendata all'art. 5 comma 1, con la L.R. n. 16/2016, prevede all'articolo 5, c. 1 che:
*“Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie.*
- La medesima legge all'art. 13, c.1, prevede che:
“Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.

Verificato che:

in data 20 novembre è scaduto il termine dei 18 mesi previsto dalla legge in oggetto.

Si interroga il Sindaco per sapere:

- quanti e quali sono gli esercenti sul territorio comunale che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e rientrano nelle prescrizioni della LR. 9/2016;
- quali azioni l'amministrazione comunale ha attuato per verificare che gli esercenti dei locali citati dall'art. 13 della L.R. 9/2016 si siano adeguati a quanto previsto all'art. 5;
- se tutti gli esercenti dei locali citati dall'art. 13 della L.R. 9/2016 sono stati controllati e si sono adeguati alle disposizioni dell'art. 5;
- quali azioni si intende attuare per dare informazione alla cittadinanza sulle conseguenze dell'applicazione delle norme previste dalla citata L.R.;
- quali azioni pensa di attuare per continuare le azioni di informazione e di sensibilizzazione, già previste dalla precedente amministrazione comunale, sui pericoli del gioco d'azzardo e le gravi conseguenze sulla salute umana.

Consiglieri comunali

Mauro Marinari



Claudia Beltramo



Luca Ravinale



Lucia Gallo

